



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 06 DEL 09-03-2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL MERCATO AMBULANTE A POSTO FISSO DELLA VIA GIACOMO MATTEOTTI

IL SINDACO
AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA

VISTE le disposizioni previste nel D.P.C.M. del 4/Marzo/2020, qui integralmente riprese, richiamate ed ossequiate;

VISTO l'obbligo e valutata la necessità nonché la opportunità, di adottare **provvedimenti contingibili ed urgenti, finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, rendere minime le occasioni ed il rischio di essere contagiati da altre persone dell'influenza cagionata dal COVID-19** volte anche a dare uniformità di linee di intervento, nell'ambito della profilassi disposta con provvedimenti governativi nazionali e regionali, considerato l'evolversi dell'andamento della progressione epidemiologica oltre alle caratteristiche fortemente diffuse della epidemia, con particolare riferimento alla situazione in evolversi dei casi a livello nazionale, le cui dimensione e diffusione rappresentano e costituiscono motivo di preoccupazione anche per la nostra comunità locale ed il nostro territorio;

VISTI i Decreti:

- n. 6 del 23/02/2020 di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19"
- del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 di "Disposizioni attuative del Decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19" e del 01/03/2020 di "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19"

CONSIDERATO che nel nostro territorio, più precisamente nella via Giacomo Matteotti, si tiene il **mercato di vendita degli ambulanti a posto fisso, in particolare per il periodo compreso tra la data 9 del mese di Marzo al 03 del mese di Aprile 2020;**

RITENUTO per inevitabili motivi fisiologici la viabilità e il passaggio dei pedoni nel **suddetto tratto della via Giacomo Matteotti non è compatibile con la disposizione presidenziale** secondo cui "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, di cui all'allegato 1 lettera d), pertanto è necessario intervenire con provvedimenti opportuni;

VISTO l'art.50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie e/o di salute ed igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottati dal Sindaco, quale massimo rappresentante della comunità locale";

RITENUTO in questo caso, che **venga rispettato il principio** secondo il quale "le Ordinanze contingibili ed urgenti devono fare fronte a situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità non evitabili mediante il ricorso agli ordinari mezzi, ma utilizzando, ove possibili, misure che salvaguardino l'interesse pubblico con il minor sacrificio e/o danno di quello privato, quando la situazione di pericolo sia eccezionale, accidentale, inaspettata, imprevedibile e non altrimenti fronteggiabile e deve essere attuale, recente e concreta" e che "in relazione al suo scopo il provvedimento non riveste il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non eccede le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente", nell'ambito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 di "dichiarazione per mesi 6, dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

ORDINA

per tutte le motivazioni appena rappresentate e in rispetto dell'art. 1 dello stesso D.P.C.M. del 4/Marzo/2020

LA SOSPENSIONE

nell'ambito degli eventi di natura economico-commerciale che comportano affollamento di persone tale da non assicurare la distanza interpersonale minima di 1 metro:

- delle attività di preparazione, di installazione e di vendita del mercato su area pubblica a posto fisso di via Matteotti Giacomo previsto per le date del 10, 24 del mese di marzo 2020, fatte salve ulteriori misure a decorrere da quest'ultima data.

di dare mandato al Corpo della Polizia Municipale di Cerda ed a tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, di assicurare il rispetto alla presente Ordinanza, i cui trasgressori saranno puniti a mente dell'art. 650 del Codice Penale ed al I Settore, Segreteria ed Affari Generali del Comune di Cerda, la massima diffusione del presente provvedimento, attraverso ogni mezzo oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line istituzionale del Comune di Cerda ed il sito internet dell'Ente.

Altresi,

NON SARANNO AUTORIZZATE

lo svolgimento di tutte le manifestazioni, sportive di ogni e grado e disciplina, ludiche e ricreative ed altri eventi in generale, che non si tengano a porte chiuse e senza la presenza del pubblico

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE

le seguenti precauzioni di carattere igienico e sanitario:

- lavare spesso le mani. Si raccomanda di rendere disponibili in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi in cui vi è accesso ed assembramento di persone soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- rispettare, nei rapporti sociali, la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- emettere starnuti e tosse in un fazzoletto ed evitando il contatto delle mani e di altri oggetti di uso comune, con le secrezioni respiratorie e coprirsi bocca e naso quando si starnutisce e/o tossisce;
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e posate, in particolare durante le attività ludiche e sportive;
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- non assumere farmaci antivirali ed antibiotici senza la prescrizione del medico;
- pulire spesso le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere ammalati o se si presta assistenza a persona ammalate.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia, nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.1971 nr. 1034
- (in via alternativa e straordinaria) entro 120 giorni al signor Presidente della Repubblica Italiana.

Dalla Residenza Municipale li

09 MAR 2020



Il Sindaco
Salvatore Geraci